

COMUNE DI CARDETO

STATUTO

Modificato con delibera consiglio comunale n. 6 del 27.4.2011

TITOLO I

ELEMENTI COSTITUTIVI

ART. 1 PRINCIPI FONDAMENTALI

Il Comune di Cardeto:

- a) È ente autonomo locale con rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e nel rispetto delle leggi della Repubblica Italiana;
- b) È ente democratico che si ispira ai principi europeistici, della pace e della solidarietà;
- c) Considerata la peculiare realtà territoriale e sociale in cui si colloca, rivendica per sé e per gli altri comuni uno specifico ruolo nella gestione delle risorse economiche locali, ivi compreso il gettito fiscale, nonché nell'organizzazione dei servizi pubblici o di pubblico interesse; ciò nel rispetto del principio della sussidiarietà, secondo cui la responsabilità pubblica compete all'autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini;
- d) Si riconosce in un sistema statale unitario di tipo federativo e solidale, basato sul principio dell'autonomia degli enti locali;
- e) Valorizza ogni forma di collaborazione con gli altri enti locali;
- f) Realizza, con i poteri e gli istituti del presente statuto, l'autogoverno della comunità.

ART. 2 FINALITA'

1. Il Comune rappresenta unitariamente gli interessi della comunità, ne cura lo sviluppo e il progresso civile nel pieno rispetto delle compatibilità ambientali, sociali, culturali ed economiche;
2. Il Comune promuove e tutela l'equilibrato assetto del territorio e concorre, insieme alle altre istituzioni provinciali, regionali, nazionali e internazionali, alla riduzione dell'inquinamento, assicurando, nell'ambito di un uso sostenibile ed equo delle risorse, i diritti e le necessità delle persone di oggi e delle generazioni future. Tutela la salute dei cittadini e salvaguardia altresì la coesistenza delle diverse specie viventi e delle biodiversità.
3. Il Comune inoltre ispira la propria azione alle seguenti finalità:
 - a. Dare pieno diritto all'effettiva partecipazione dei cittadini, singoli e associati, alla vita organizzativa, politica, amministrativa, economica e sociale del Comune ; a tal fine sostiene e valorizza l'apporto costruttivo e responsabile del volontariato e delle libere associazioni;
 - b. Valorizzazione e promozione delle attività culturali, sportive, ricreative e del sano utilizzo del tempo libero, come strumenti che favoriscono la crescita delle persone;
 - c. Tutela, conservazione e promozione delle risorse naturali, paesaggistiche, storiche, architettoniche e delle tradizioni culturali presenti sul proprio territorio;
 - d. Valorizzazione dello sviluppo economico e sociale della comunità, promuovendo la partecipazione dell'iniziativa imprenditoriale dei privati alla realizzazione del bene Comune ;
 - e. Sostegno alle realtà della cooperazione che perseguono obiettivi di carattere mutualistico, sociale, ambientale, tradizionale e culturale;
 - f. Tutela della vita umana, della persona e della famiglia, valorizzazione sociale della famiglia, valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno della cura e dell'educazione dei figli, anche tramite i servizi sociali ed educativi; garanzia del diritto allo studio e alla formazione culturale e professionale per tutti in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione;
 - g. Rispetto e tutela delle diversità etniche, linguistiche, culturali, religiose e politiche, anche attraverso la promozione dei valori e della cultura della tolleranza;
 - h. Sostegno alla realizzazione di un sistema globale e integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva delle persone disagiate e svantaggiate;

COMUNE DI CARDETO STATUTO COMUNALE		2
Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n° 6 del 27/04/2011		VISTO SI AUTENTICA
		IL SEGRETARIO COMUNALE

- i. Riconoscimento di pari opportunità professionali, culturali, politiche, sociali tra uomini e donne.
- j. Rispetto della legalità, stimolando la diffusione della cultura della lotta a tutte le forme di criminalità organizzata.

ART 3 - TERRITORIO E SEDE COMUNALE

1. Il territorio del Comune è articolato nelle seguenti frazioni e borgate storicamente riconosciute:

01) Cardeto Centro –Urbano	25) Lacco
02) Survì	26) Colachecco
03) Iatrona	27) Iriti
04) Calvario	28) Dromo
05) Badia	29) Maronino
06) Zuccaladi	30) Cartalime
07) Liso	31) Sclanò
08) Garcea	32) Mallemace
09) Castellano	33) S. Elia
10) Cardolo	34) Cardeto Sud
11) Donna	35) Faveliti
12) Giurricando	36) Chieti
13) Capona	37) Pantano
14) Lamberta	38) Malacrinò
15) Campicelli	39) Terusa
16) Cardeto Nord	40) Starà
17) Ambele	41) Scala
18) Chiumputo	42) Liddo
19) Bellecchini	43) Capitano
20) Forficione	44) Taviano
21) Castanea	45) Rinazza
22) Loddini	46) San Pietro di Mannarella
23) Piraino	47) Mannarella
24) Marvenirò	

I

2. Il territorio del Comune si estende per Km² 36,29 e confina con i Comuni di Reggio Calabria, Bagaladi e Roccaforte dei Greco.
3. Il Palazzo civico, sede comunale, è ubicato in Via Milite Ignoto, 67.
4. Le riunioni del Consiglio, della Giunta Comunale e delle Commissioni hanno luogo nella sede comunale. Per situazioni del tutto particolari e per motivata esigenza le riunioni suddette possono avere luogo presso altre sedi.

COMUNE DI CARDETO STATUTO COMUNALE		3
Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n° 6 del 27/04/2011		VISTO SI AUTENTICA
		IL SEGRETARIO COMUNALE

- .
5. All'interno del territorio del Comune di Cardeto non è consentito, per quanto attiene alle proprie attribuzioni in materia, l'insediamento di centrali nucleari né lo stazionamento o il transito di ordigni bellici nucleari e scorie radioattive.

ART. 4 CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

1. Il Comune ha lo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva e può promuovere l'elezione del Consiglio Comunale dei ragazzi.
2. Il Consiglio Comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l'Unicef.
3. Le modalità di elezione e il funzionamento del Consiglio Comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

ART. 5 - STEMMMA E GONFALONE

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica col nome CARDETO e con lo stemma concesso con D.P.R. in data 19 ottobre 1965 registrato alla Corte dei Conti in data 27 novembre 1965, Reg. N. 6 Presidenza, foglio. N. 165, trascritto nel registro dell'Ufficio Araldico nell'anno 1965 alla pag. N. 28 e nel registro Araldico dell'Archivio Centrale dello Stato in data 16/12/1965.
2. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla per come prescritto dalla legge.
3. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati.
4. Il Consiglio Comunale può chiedere la concessione di altro stemma o di altro gonfalone purché abbiano attinenza con distintivi comunali di più antica tradizione.

COMUNE DI CARDETO STATUTO COMUNALE		4
Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n° 6 del 27/04/2011		VISTO SI AUTENTICA
		IL SEGRETARIO COMUNALE

TITOLO II

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

ART. 6 - GLI ORGANI

1. Organi del Comune sono: il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.
2. Il Consiglio è organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo.
3. La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune .
4. Il Sindaco è il legale rappresentante dell'Ente, capo dell'Amministrazione Comunale ed Ufficiale di Governo per i servizi di competenza dello Stato .

CAPO I

CONSIGLIO COMUNALE

ART. 7 – ELEZIONE, COMPOSIZIONE, DURATA IN CARICA E PRINCIPI

1. Le norme relative alla composizione, all'elezione, alle cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza dei Consiglieri, alla durata in carica ed allo sono stabilite dalla Legge.
2. Il Consiglio Comunale:
 - è dotato di autonomia organizzativa e funzionale, delibera gli indirizzi politici amministrativi dell'Ente e ne controlla l'attuazione;
 - conforma l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa;
 - ispira la propria azione al principio di solidarietà;

ART. 8 - COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI CARDETO STATUTO COMUNALE		5
Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n° 6 del 27/04/2011		VISTO SI AUTENTICA
		IL SEGRETARIO COMUNALE

1. Le competenze del Consiglio sono determinate dalla Legge.
2. Il Consiglio esercita l'autonomia finanziaria e la potestà regolamentare nell'ambito delle Leggi e del coordinamento della finanza pubblica.
3. Le deliberazioni in ordine agli atti fondamentali, demandate al Consiglio dalla Legge non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio, adottate dalla Giunta Comunale, da sottoporre a ratifica consiliare nei 60 gg. successivi, a pena di decadenza.
4. Ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio e che non sia mero atto di indirizzo, deve essere corredata dal parere del responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica; ove la stessa proposta comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata deve essere corredata anche del parere di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio di ragioneria. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

ART. 9 - COMMISSIONI COMUNALI PERMANENTI

1. Il Consiglio Comunale, all'inizio di ogni tornata amministrativa, può costituire nel suo seno Commissioni con criterio proporzionale, con funzioni preparatorie e referenti per gli atti di competenza consiliare.
2. Le norme di composizione e di funzionamento delle Commissioni, nonché le modalità di voto, i poteri e l'organizzazione sono stabilite dal Regolamento del Consiglio Comunale.

ART 10 - COMMISSIONI SPECIALI

- I. Il Consiglio, con le modalità di cui all'articolo precedente, può istituire:
 - a. Commissioni speciali temporanee per il controllo e lo studio ed in generale per esaminare e riferire al Consiglio su argomenti ritenuti di particolare interesse, ai fini dell'attività del Comune;
 - b. Commissioni di indagine conoscitiva alle quali i titolari degli uffici del Comune hanno l'obbligo di fornire tutti i dati e le informazioni necessarie, senza vincolo di segreto d'ufficio,
2. La Presidenza delle Commissioni di cui al presente articolo è attribuita ai Consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione con le modalità previste dal Regolamento del Consiglio Comunale.

COMUNE DI CARDETO STATUTO COMUNALE		6
Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n° 6 del 27/04/2011		VISTO SI AUTENTICA
		IL SEGRETARIO COMUNALE

ART. 11 - RINVIO AL REGOLAMENTO

1. Le riunioni del Consiglio Comunale sono disciplinate da apposito Regolamento che dovrà essere approvato e modificato con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.

ART. 12 - SESSIONI E CONVOCAZIONE

1. L'attività del Consiglio Comunale si svolge in sessioni ordinarie o straordinarie.
2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti l'approvazione delle linee programmatiche del mandato elettorale, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione. Sono considerate straordinarie tutte le altre convocazioni.
3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate, almeno cinque giorni prima del giorno stabilito, salvo diversa prescrizione di legge, quelle straordinarie almeno tre giorni prima. In caso d'eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con anticipo di almeno 24 ore rispetto alla data e all'orario di convocazione della seduta.
4. La convocazione del Consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Sindaco di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare.
5. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio del Comune ed entro i tempi di cui al comma 3; la consegna deve risultare da apposita dichiarazione del consegnatario. L'avviso scritto può prevedere anche una seconda convocazione, da tenersi almeno 24 ore dopo la prima.
6. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente ed il relativo avviso deve essere consegnato almeno 24 ore prima dell'orario in cui è stata convocata la seduta.
7. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere pubblicato almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima convocazione e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.
8. Ogni proposta di deliberazione deve essere formata e istruita a cura del Responsabile del Servizio interessato, salvo che detta proposta debba necessariamente pervenire da Organi politici e per quanto di competenza. Il Responsabile del servizio in ogni caso cura l'acquisizione dei pareri prescritti per legge. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei Consiglieri Comunali almeno 24 ore prima delle sedute Consiliari.

COMUNE DI CARDETO STATUTO COMUNALE		7
Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n° 6 del 27/04/2011		VISTO SI AUTENTICA
		IL SEGRETARIO COMUNALE

9. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare.
10. La prima convocazione del Consiglio Comunale, subito dopo le elezioni per il suo rinnovo, è convocata e presieduta dal Sindaco neoeletto entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.
11. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del Sindaco si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale; il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco e le funzioni del Sindaco sono svolte dal vice Sindaco.
12. Entro il termine di 60 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.
13. Ciascun Consigliere Comunale ha il pieno diritto d'intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, con le modalità indicate dal regolamento del Consiglio Comunale.
14. Con cadenza almeno annuale, il Consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare l'attuazione di tali linee da parte del Sindaco e dei rispettivi Assessori e comunque entro il 30 settembre di ogni anno. È facoltà del Consiglio di integrare, nel corso della durata del mandato e con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.
15. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello Stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del Consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

ART. 13 - INTERVENTO DEI CONSIGLIERI PER LA VALIDITA' DELLE SEDUTE E DELLE DELIBERAZIONI

1. Le sedute di prima convocazione sono valide con l'intervento di almeno la metà del numero dei Consiglieri assegnati al Comune, salvo che non sia richiesta una maggioranza speciale.
2. Quando la prima convocazione sia andata deserta non essendosi raggiunto il numero dei presenti di cui al precedente comma, le sedute di seconda convocazione sono valide purché intervengano almeno un terzo dei Consiglieri assegnati, non computando a tal fine il Sindaco.

COMUNE DI CARDETO STATUTO COMUNALE		8
Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n° 6 del 27/04/2011		VISTO SI AUTENTICA
		IL SEGRETARIO COMUNALE

3. Sia in prima che in seconda convocazione, le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi per i quali la legge, lo statuto o i Regolamenti prevedano una diversa maggioranza.
4. Gli astenuti concorrono a determinare il numero per la validità della seduta e sono considerati votanti al fine della validità delle deliberazioni.

ART. 14 - ASTENSIONE DEI CONSIGLIERI

1. I Consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti e contabilità loro proprie, verso il Comune e verso aziende comunali dal medesimo amministrate o soggette alla sua amministrazione o vigilanza come pure quando si tratta di interesse proprio o di interesse, liti o contabilità dei loro parenti o affini sino al quarto grado civile o di conferire impieghi ai medesimi,
2. I Consiglieri si astengono pure dal prendere parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti di opere nell'interesse del Comune e degli Enti soggetti alla loro amministrazione o tutela.

ART. 15 - PRESIDENZA DELLE SEDUTE CONSILIARI - INFORMAZIONE

1. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco;
2. Egli è tenuto a garantire una adeguata e preventiva informazione ai gruppi Consiliari nel rispetto dei principi fissati dall'art. 12 del presente Statuto e con le modalità stabilite dal regolamento del Consiglio Comunale.
3. In caso di assenza o impedimento del Sindaco la presidenza è assunta dal Vice Sindaco e, ove questi sia esterno al Consiglio, dall'assessore in carica più anziano di età, purché rivesta la carica di Consigliere Comunale.

ART. 16 - VERBALIZZAZIONE

1. Il Segretario del Comune partecipa alle riunioni del Consiglio e ne redige il verbale che sottoscrive insieme con il Sindaco o con chi presiede l'adunanza.
2. Ogni Consigliere ha diritto che nel verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi del medesimo.

ART. 17 - CONSIGLIERI

1. Lo Stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.

COMUNE DI CARDETO STATUTO COMUNALE		9
Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n° 6 del 27/04/2011		VISTO SI AUTENTICA
		IL SEGRETARIO COMUNALE

2. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che, nell'elezione per il rinnovo del Consiglio Comunale, ha ottenuto la maggiore cifra individuale con esclusione del Sindaco e dei candidati alla carica di Sindaco. A parità di cifra le funzioni sono esercitate dal più anziano di età.
3. I Consiglieri Comunali che non intervengono alle sessioni sia ordinarie che straordinarie per tre volte consecutive senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede, con comunicazione scritta, a segnalargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

ART. 18 - DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

1. I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazioni.
2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei Consiglieri Comunali sono disciplinati dal regolamento del Consiglio Comunale.
3. I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Inoltre essi hanno diritto a ottenere, da parte del Sindaco, un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all'organo.
4. Ciascun Consigliere è tenuto a eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.

ART. 19 - GRUPPI CONSILIARI

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del Consiglio Comunale e ne danno comunicazione al Sindaco e al Segretario Comunale unitamente all'indicazione del nome del capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono

COMUNE DI CARDETO STATUTO COMUNALE		10
Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n° 6 del 27/04/2011		VISTO SI AUTENTICA
		IL SEGRETARIO COMUNALE

presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei consiglieri, non appartenenti alla Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.

2. I Consiglieri Comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti purché tali gruppi risultino composti da almeno due membri.
3. Ai capigruppo consiliari è consentito ottenere, gratuitamente, previa richiesta scritta, una copia della documentazione inerente gli atti utili all'espletamento del proprio mandato.
4. I gruppi consiliari hanno diritto a riunirsi in un locale comunale messo a disposizione di volta in volta dal Sindaco.

ART. 20 - REVOCA NOMINA CONSIGLIERI PRESSO ENTI

1. Il Consiglio Comunale può procedere alla revoca di rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Commissioni ed Istituzioni se dallo stesso Consiglio eletti nell'ambito delle proprie competenze.
2. La proposta di revoca, presentata al Sindaco e da questi portata all'esame del Consiglio entro venti giorni, deve essere motivata e sottoscritta dalla maggioranza del gruppo consiliare dal quale il Consigliere era Stato eletto.
3. Nella stessa seduta il Consiglio provvede alla eventuale sostituzione.
4. La votazione per la revoca avviene a scrutinio segreto. La votazione per la sostituzione avviene in forma palese. Prendono parte alla votazione i Consiglieri del gruppo proponente.
5. La procedura per la revoca con le modalità di cui al precedente comma 2 si applica per le nomine con rappresentanza distintamente assegnata alla maggioranza ed alla minoranza. Negli altri casi la proposta di revoca deve essere sottoscritta dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune .

CAPO II

IL SINDACO

ART. 21 – ELEZIONE E PREROGATIVE

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite dalla legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo Stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.

COMUNE DI CARDETO STATUTO COMUNALE		11
Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n° 6 del 27/04/2011		VISTO SI AUTENTICA
		IL SEGRETARIO COMUNALE

2. Egli rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici comunali ed all'esecuzione degli atti, è Ufficiale di Governo
3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite o delegate al Comune. Egli ha, inoltre, competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli Assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
4. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni.
5. Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, nell'ambito dei criteri indicati dalla Regione e sentite le categorie interessate a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i Responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.
6. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

ART 22 - ATTRIBUZIONI DEL SINDACO

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli Assessori o Consiglieri ed è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune. In particolare il Sindaco:
 - a) Dirige e coordina l'attività politica ed amministrativa del Comune nonché l'attività della Giunta e dei singoli Assessori;
 - b) Promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio Comunale;
 - c) Convoca i comizi per i referendum previsti dall'art. 40 del presente Statuto;
 - d) Emanava le ordinanze contingibili ed urgenti nei casi di emergenza sanitaria o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, nonché nei casi di emergenza di cui all' art. 50, commi 3 e 6, del D. L.vo n° 267/2000;
 - e) Nomina il Segretario Comunale, scegliendolo nell'apposito albo;

COMUNE DI CARDETO STATUTO COMUNALE		12
Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n° 6 del 27/04/2011		VISTO SI AUTENTICA
		IL SEGRETARIO COMUNALE

- f) Nomina e revoca i Responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili, secondo le modalità previste dalla Legge e dai Regolamenti.
- g) Esercita tutte le funzioni di competenza statale attribuitegli.

ART. 23 - ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio Comunale.
2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune .
3. Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune , svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

ART. 24 - ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:
 - a) Esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dallo stesso presieduti, nei limiti previsti dalle leggi.
 - b) Propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;
 - c) Riceve le interrogazioni, le mozioni e le proposte di deliberazioni da sottoporre al Consiglio in quanto di competenza consiliare.

ART. 25 - VICESINDACO

1. Il vice Sindaco, nominato dal Sindaco, è l'assessore che esercita tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.
2. Vice Sindaco può essere nominato anche un Assessore esterno al Consiglio Comunale a norma del successivo art. 28, comma 3.

COMUNE DI CARDETO STATUTO COMUNALE		13
Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n° 6 del 27/04/2011		VISTO SI AUTENTICA
		IL SEGRETARIO COMUNALE

3. Il vice Sindaco, altresì, sostituisce il Sindaco fino alla elezione del nuovo Consiglio Comunale e del nuovo Sindaco, in caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso di questi.

ART. 26 - MOZIONI DI SFIDUCIA

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario a una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia prevista dal successivo art. 33.

ART.27- DIMISSIONI, IMPEDIMENTO, RIMOZIONE, DECADENZA, SOSPENSIONE E DECESSO DEL SINDACO

1. In caso di rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Sino alle predette elezioni le funzioni del Sindaco sono svolte dal vice Sindaco.
2. Le dimissioni del Sindaco diventano efficaci e irrevocabili decorsi 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.
3. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta.

CAPO III

LA GIUNTA COMUNALE

ART. 28 - GLI ASSESSORI

1. La composizione della Giunta e il numero degli Assessori sono stabiliti dalla legge vigente al momento del rinnovo del Consiglio comunale.
2. Uno dei componenti la Giunta è nominato Vice Sindaco.
3. Gli Assessori sono scelti normalmente tra i Consiglieri Comunali; può tuttavia essere nominato anche un Assessore esterno al Consiglio, purché in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere Comunale.

COMUNE DI CARDETO STATUTO COMUNALE		14
Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n° 6 del 27/04/2011		VISTO SI AUTENTICA
		IL SEGRETARIO COMUNALE

4. L'Assessore esterno può partecipare alle sedute del Consiglio e intervenire nella discussione ma non ha diritto di voto.

ART. 29 - NOMINA ED INCOMPATIBILITA'

1. Il Vice Sindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alla stessa nomina.
2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.
3. Le cause di incompatibilità, l'impedimento permanente, le dimissioni nonché gli istituti della decadenza e della revoca degli Assessori sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della Giunta coloro che abbiano tra loro o con il Sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione e i coniugi.
4. La Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.

ART. 30 - FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l'attività degli Assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, tenuto conto anche degli argomenti proposti dai singoli Assessori; in caso di assenza o impedimento del Sindaco vi provvede il Vice Sindaco e nel caso di assenza di quest'ultimo l'assessore più anziano di età tra i presenti.
2. Le modalità di convocazione e funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.
3. Le sedute sono valide se sono presenti almeno la metà dei componenti, con arrotondamento per eccesso, oltre il Sindaco. In ogni caso le sedute della Giunta devono svolgersi con la presenza di almeno due componenti, compreso il Sindaco.
4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti dei presenti; in caso di parità dei voti prevale quello del Sindaco o di chi presiede l'adunanza.
5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa disposizione della stessa.
6. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono adottate con il voto espresso dalla maggioranza dei presenti; in caso di parità dei voti prevale quello del Sindaco o di chi presiede l'adunanza.

COMUNE DI CARDETO STATUTO COMUNALE		15
Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n° 6 del 27/04/2011		VISTO SI AUTENTICA
		IL SEGRETARIO COMUNALE

ART. 31 COMPETENZE

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario Comunale, ai Responsabili dei Servizi comunali.
2. La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
3. Ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo, deve essere corredata del parere, in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione d'entrata, del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
4. La Giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:
 - a) Propone al Consiglio i regolamenti;
 - b) Approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non siano riservati dalla legge o dai regolamenti ai Responsabili dei Servizi comunali.
 - c) Elabora le linee di indirizzo e predispone le relative proposte da sottoporre alle determinazioni del Consiglio.
 - d) Assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento.
 - e) Determina le tariffe dei servizi e propone al Consiglio i criteri per l'introduzione di quelle nuove.
 - f) Approva il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.
 - g) Dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni,
 - h) Fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento.
 - i) Esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, dalla Regione e dallo Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo.

COMUNE DI CARDETO STATUTO COMUNALE		16
Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n° 6 del 27/04/2011		VISTO SI AUTENTICA
		IL SEGRETARIO COMUNALE

- j) Approva gli accordi di contrattazione decentrata e ne autorizza la sottoscrizione.
- k) Decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dell'ente.
- l) Fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il Segretario Comunale.
- m) Autorizza il Sindaco ad agire e resistere in giudizio .
- n) Approva le modalità del funzionamento del nucleo di valutazione.

ART. 32 DURATA IN CARICA DELLA GIUNTA

- 1. La Giunta rimane in carica fino all'insediamento della nuova Giunta e del nuovo Sindaco.
- 2. L'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco comportano la decadenza della Giunta e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta, rimangono in carica sino all'elezione del nuovo consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal vicesindaco
- 3. Il voto contrario del Consiglio Comunale ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

ART. 33 - MOZIONE DI SFIDUCIA

- 1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
- 2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco.
- 3. La mozione viene messa in discussione non prima di 10 gg. e non oltre 30 gg. dalla sua presentazione.
- 4. L'approvazione della mozione comporta lo scioglimento del Consiglio Comunale e la nomina di un Commissario.

ART. 34- CESSAZIONE DI SINGOLI COMPONENTI DELLA GIUNTA

COMUNE DI CARDETO STATUTO COMUNALE		17
Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n° 6 del 27/04/2011		VISTO SI AUTENTICA
		IL SEGRETARIO COMUNALE

1. Gli Assessori singoli cessano dalla carica per dimissioni, revoca e decadenza.
2. Le dimissioni da membro della Giunta sono presentate al Sindaco, il quale può nominare un altro Assessore con le modalità stabilite dal presente Statuto.
3. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori e procedere o meno alla loro sostituzione, dandone motivata comunicazione al Consiglio.
4. I singoli Assessori decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge.

TITOLO III

PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 35 - PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini alla propria attività politico-amministrativa. Considera, a tale fine, con favore il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alla predetta attività.
2. Nell'esercizio delle sue funzioni, nella formazione ed attuazione dei propri programmi il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, singoli e associati.
3. L'Amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di gruppi ed organismi in qualunque modo costituiti.

ART. 36 - CONSULTAZIONE DEI CITTADINI

1. I cittadini possono rivolgere istanze, petizioni e proposte al Comune per esporre necessità collettive o per chiedere provvedimenti.
2. Il Comune ha l'obbligo di ricevere, esaminare e rispondere entro sessanta giorni.
3. Per acquisire una approfondita conoscenza nei diversi campi di attività e garantire la partecipazione della comunità locale il Comune può promuovere la costituzione di una "Consulta" con funzioni:
 - a) Consultive, su richiesta dell'amministrazione comunale;
 - b) Propositive e promozionali in relazione alle attività, ai servizi e agli atti del Comune .

COMUNE DI CARDETO STATUTO COMUNALE		18
Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n° 6 del 27/04/2011		VISTO SI AUTENTICA
		IL SEGRETARIO COMUNALE

4. Con apposito Regolamento possono essere disciplinate le attività della consulta

ART. 37 - DIRITTI DELLE ASSOCIAZIONI

1. Ciascuna delle associazioni debitamente costituite ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, di accedere ai dati di cui è in possesso l'amministrazione e di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell'ente nel settore in cui essa opera.
2. Le scelte amministrative che incidono sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organi collegiali delle stesse.
3. I pareri devono pervenire all'ente nei termini stabiliti nella richiesta, che in ogni caso non devono essere inferiori a 15 giorni.

ART. 38 - CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI

1. Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa.
2. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi detenuti in proprietà.
3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'ente è stabilita in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.
4. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale e inserite nell'apposito albo regionale; l'erogazione dei contributi e le modalità della collaborazione verranno stabilite in apposito regolamento.
5. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dall'ente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzia l'impiego.

ART. 39 - VOLONTARIATO

1. Il Comune può promuovere forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della vita personale, civile e sociale, in particolare nelle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente e per attività di protezione civile.
2. Il volontariato potrà collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni.

COMUNE DI CARDETO STATUTO COMUNALE		19
Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n° 6 del 27/04/2011		VISTO SI AUTENTICA
		IL SEGRETARIO COMUNALE

3. Il Comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo e ritenute d'importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l'aspetto infortunistico.

ART. 40 - REFERENDUM CONSULTIVO

1. Un numero di elettori residenti non inferiore al 30 % degli iscritti nelle liste elettorali può chiedere che vengano indetti referendum consultivo su materie comunali.
2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è stato già indetto un referendum nell'ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:
 - a) Statuto Comunale;
 - b) Regolamento del Consiglio Comunale;
 - c) Piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi;
 - d) Bilancio e mutui;
 - e) Designazione e nomina dei rappresentanti;
 - f) Disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni di personale, piante organiche del personale e relative variazioni.
3. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.
4. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all'oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del Comune, a eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 2.
5. Il Consiglio Comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.
6. Il referendum non è valido se non ha partecipato alle consultazioni almeno la metà più uno degli aventi diritto.
7. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri Comunali.
8. Nel caso in cui la proposta, sottoposta a referendum, sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il Consiglio Comunale e la Giunta non possono assumere decisioni contrastanti con essa.

ART. 41 - ACCESSO AGLI ATTI

COMUNE DI CARDETO STATUTO COMUNALE		20
Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n° 6 del 27/04/2011		VISTO SI AUTENTICA
		IL SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Comune assicura con apposito regolamento, per chiunque ne abbia interesse, il diritto di accesso ai documenti amministrativi ed all'informazione, nonché il rilascio di copie dei documenti previo pagamento dei soli costi di riproduzione.
2. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicite disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.
3. La divulgazione degli atti di cui al primo comma, deve avvenire senza particolari formalità, con richiesta motivata dell'interessato, nei tempi stabiliti con apposito regolamento.
4. In caso di diniego da parte dell'impiegato o funzionario che ha in deposito l'atto l'interessato può rinnovare la richiesta per iscritto al Sindaco del Comune, che deve comunicare le proprie determinazioni entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa.
5. In caso di diniego devono essere esplicitamente citati gli articoli di legge che impediscono la divulgazione dell'atto richiesto.
6. L'apposito regolamento stabilisce i tempi e le modalità per l'esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.

ART. 42 - DIRITTO DI INFORMAZIONE

1. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa, tutti gli atti dell'amministrazione, ad esclusione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.
2. La pubblicazione avviene, di norma, sul sito web istituzionale, all'Albo Pretorio comunale on line.
3. Atti, procedure, modalità e responsabili sono stabiliti in apposito regolamento.
4. E' assicurato, inoltre, il diritto di partecipazione degli interessati ai procedimenti amministrativi relativi all'adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive
5. Il regolamento ne assicura la disciplina.

ART. 43 – FUNZIONI DI DIFENSORE CIVICO COMUNALE

1. Le funzioni di difensore civico comunale possono essere attribuite, mediante apposita convenzione, al difensore civico della Provincia che assume la denominazione di "difensore civico territoriale"

COMUNE DI CARDETO STATUTO COMUNALE		21
Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n° 6 del 27/04/2011		VISTO SI AUTENTICA
		IL SEGRETARIO COMUNALE

2. E' competente a garantire l'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini

TITOLO IV

SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

ART. 44 - PRINCIPI

1. Il comune provvede alla gestione dei servizi pubblici locali nelle forme previste dalla legge.
2. La scelta tra le diverse forme gestionali, volta a garantire la più adeguata affidabilità e la migliore qualità del servizio, è operata dal Consiglio comunale sulla base della natura del servizio ed improntata a principi di economicità, efficienza ed efficacia. La delibera consiliare deve precisare, in relazione alle forme prescelte:
 - a) le ragioni tecniche, economico-finanziarie e di opportunità sociale nel caso di concessioni a terzi;
 - b) gli elementi economico-finanziari ed imprenditoriali dei servizi che richiedono la gestione per azienda speciale;
 - c) i motivi che rendono preferibile la gestione dei servizi sociali e culturali tramite istituzioni;
 - d) le considerazioni che rendono opportuna, con riferimento alla natura del servizio, la collaborazione con altri soggetti, pubblici o privati, in società per azioni;
 - e) le valutazioni che inducono ad utilizzare o agevolare altre forme di collaborazione pubblico - privato.
3. Nei casi opportuni il comune valuta ed, eventualmente, adotta soluzioni che favoriscano lo sviluppo di attività coordinate o associate con altri comuni in funzione di economie di spesa e nell'interesse degli utenti. A tal fine il comune promuove tutte le iniziative necessarie e idonee per ricercare e concordare, congiuntamente con gli altri enti locali di ambito territoriale, le migliori e più adeguate formule di gestione nell'interesse generale.
4. Il comune adotta forme di valutazione atte a verificare la rispondenza dei servizi erogati agli obiettivi, favorendo, anche a questo fine, il controllo e la partecipazione degli utenti.
5. Il comune riconosce il valore sociale delle organizzazioni del volontariato e della cooperazione sociale nella individuazione dei bisogni sociali, civili e culturali, nonché nella risposta ad essi, e ne promuove lo sviluppo, il sostegno e la collaborazione. Assicura al volontariato ed alla cooperazione sociale la partecipazione alla programmazione e il concorso alla realizzazione degli interventi pubblici.

COMUNE DI CARDETO STATUTO COMUNALE		22
Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n° 6 del 27/04/2011		VISTO SI AUTENTICA
		IL SEGRETARIO COMUNALE

6. Quando il consiglio comunale nomina propri rappresentanti negli enti di gestione, adotta un metodo di elezione che garantisca le minoranze .

ART. 45 - SERVIZI COMUNALI

1. Il Comune provvede nelle forme stabilite dalla legge alla gestione dei servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo della Comunità.
2. Spetta al Consiglio Comunale, in relazione a nuove necessità, individuare servizi pubblici da attivare e stabilire le modalità per la loro gestione nonché sopprimere i servizi in atto o modificare le forme di gestione.

ART. 46 - SERVIZIO LOCALE DI PROTEZIONE CIVILE

1. Il Sindaco, in quanto Autorità di protezione civile sovrintende alla programmazione, alla realizzazione ed alla attuazione di provvedimenti ed azioni volti a prevenire gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.
2. Per la piena attuazione di tali funzioni, viene istituito il servizio Comunale di protezione civile, presieduto dal Sindaco o dal suo delegato, con funzioni di coordinamento delle risorse umane, sociali, tecniche e scientifiche presenti nel Comune per la prevenzione e la previsione dei rischi e il soccorso e la gestione di eventuali emergenze che si verifichino nel territorio Comunale.
3. L'organizzazione ed i compiti del servizio Comunale di protezione civile vengono stabiliti in un apposito Regolamento.
4. Per tali funzioni, il Sindaco si avvale anche del contributo delle organizzazioni dei cittadini e delle associazioni operanti nel campo della protezione civile facendo riferimento agli istituti di partecipazione popolare previsti dal presente Statuto.

TITOLO V

FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE TRA ENTI

ART. 47 – CONVENZIONI

1. Il Consiglio Comunale, anche su proposta della Giunta, al fine di conseguire obiettivi di razionalità economica ed organizzativa, può deliberare, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, la stipula di apposite convenzioni con altri Comuni e con la Provincia, per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.

COMUNE DI CARDETO STATUTO COMUNALE		23
Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n° 6 del 27/04/2011		VISTO SI AUTENTICA
		IL SEGRETARIO COMUNALE

2. Le convenzioni devono specificare i fini, attraverso la precisazione delle specifiche funzioni e servizi oggetto delle stesse, la loro durata, le forme e la periodicità delle consultazioni fra gli enti contraenti, i rapporti finanziari fra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie.

3. Nella convenzione gli enti contraenti possono concordare che uno di essi assuma il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione ed istituire uffici comuni che operino con personale distaccato dagli enti partecipanti ed ai quali può essere conferita delega di funzioni pubbliche in luogo degli stessi enti partecipanti all'accordo.

4. La convenzione deve regolare i conferimenti iniziali di capitali e beni di dotazione nonché le modalità per il loro riparto fra gli enti partecipanti alla sua scadenza.

ART. 48 – CONSORZI

1. Per la gestione associata di uno o più servizi il Consiglio Comunale può deliberare, nel rispetto delle norme stabilite dalla legge, la costituzione di un Consorzio con altri Comuni e, ove interessati, con altri enti pubblici, approvando, a maggioranza assoluta dei componenti:

- a) la convenzione che stabilisce i fini e la durata del Consorzio, i rapporti finanziari e gli obblighi e le garanzie fra gli Enti consorziati;
- b) lo Statuto del Consorzio.

2. Il Sindaco o un suo delegato rappresenta il Comune nell'Assemblea del Consorzio.

3. Il Consorzio è soggetto alle norme relative al controllo degli atti stabilite dalla legge per i Comuni.

ART. 49 - ACCORDI DI PROGRAMMA

1. Per la definizione ed attuazione di opere, interventi e programmi d'intervento che richiedono, per la loro realizzazione l'azione integrata e coordinata del Comune e di altre amministrazioni e soggetti pubblici, il Sindaco, ove l'opera, l'intervento o il programma d'intervento sia di competenza primaria o prevalente del Comune, promuove la conclusione di un accordo di programma, nel rispetto delle norme vigenti.

ART. 50 - CONFERENZA DEI SERVIZI

1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di più interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, ovvero quando l'amministrazione comunale debba acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati da altre amministrazioni pubbliche, il Sindaco o un suo delegato indice una conferenza dei servizi.

COMUNE DI CARDETO STATUTO COMUNALE		24
Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n° 6 del 27/04/2011		VISTO SI AUTENTICA
		IL SEGRETARIO COMUNALE

2. L'amministrazione comunale è rappresentata dall'organo competente al provvedimento o, nei casi consentiti dalla legge, da un assessore o da un funzionario delegato. Nell'atto di conferimento della delega devono essere specificate le istruzioni e le direttive necessarie.

3. La stessa disposizione si applica quando l'amministrazione comunale sia richiesta di partecipare a una conferenza di servizi indetta da altra amministrazione e l'organo comunale intenda intervenire attraverso un proprio rappresentante.

4. All'istituto si applicano le disposizioni di legge e di regolamento in materia, in particolare le norme dettate in tema di semplificazione amministrativa.

ART. 51 - UNIONE DEI COMUNI

1. Il Comune può concorrere, previo apposito atto consiliare, all'istituzione dell'Unione dei Comuni. In tale caso il funzionamento, l'amministrazione, i poteri, l'oggetto, modalità e disciplina anche dei servizi associati, sono regolati dall'atto costitutivo dell'Unione.

TITOLO VI

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

ART. 52 - ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

1. Il Comune organizza gli uffici ed il personale secondo criteri di programmazione, decentramento, autonomia e responsabilità, al fine di corrispondere con la massima efficacia ed efficienza al pubblico interesse ed ai diritti dei cittadini-utenti, assicurando speditezza, economicità, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa.

2. Il Comune informa la propria azione amministrativa in conformità ai seguenti principi:

- a) individuazione delle competenze, delle responsabilità e dei livelli di autonomia del personale ;
- b) valorizzazione delle risorse umane, garantendo a tutti i dipendenti pari opportunità e crescita professionale attraverso adeguate politiche di sviluppo;
- c) flessibilità della struttura organizzativa in ragione delle funzioni e dei programmi dell'Ente;
- d) coinvolgimento e partecipazione del personale, secondo il principio della democrazia organizzativa, nell'esame dei problemi dell'organizzazione e della qualità dei servizi.

COMUNE DI CARDETO STATUTO COMUNALE		25
Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n° 6 del 27/04/2011		VISTO SI AUTENTICA
		IL SEGRETARIO COMUNALE

ART. 53 -- REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO GENERALE DEGLI UFFICI E SERVIZI

1. L'Ente provvede alla determinazione della dotazione organica nonché all'organizzazione e gestione del personale nel rispetto dei principi fissati dalla legge, nei limiti derivanti dalle sue capacità di bilancio.

2. La Giunta Comunale disciplina, con apposito Regolamento l'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi, uniformandosi agli indirizzi organizzativi generali stabiliti dal Consiglio Comunale e nel rispetto del principio di separazione tra poteri di indirizzo e controllo politico amministrativo da un lato, e gestione dall'altro. Tenendo conto di quanto previsto dalla contrattazione collettiva di lavoro del personale .

ART. 54- SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Segretario Comunale dipendente dal Ministero dell'Interno (ex Agenzia Autonoma dei Segretari comunali e provinciali) è scelto in apposito albo e nominato secondo le norme vigenti in materia.

2. Il ruolo, i compiti, lo stato giuridico ed il trattamento economico sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva

3. Il Segretario Comunale esercita ogni altra funzione attribuitagli dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco nel rispetto della normativa vigente e dei contratti collettivi.

ART. 55- RESPONSABILITÀ' DEI DIPENDENTI COMUNALI.

1. La responsabilità dei pubblici dipendenti, funzionari e dirigenti è strettamente connessa alla figura professionale e qualifica che a ciascuno rinvia dalle leggi, dal presente Statuto, dai regolamenti comunali e dai contratti collettivi di lavoro.

TITOLO VII

GESTIONE ECONOMICO – FINANZIARIA E CONTABILITA'

CAPO I

LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

ART. 56 - LA PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO

COMUNE DI CARDETO STATUTO COMUNALE		26
Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n° 6 del 27/04/2011		VISTO SI AUTENTICA
		IL SEGRETARIO COMUNALE

1. La programmazione dell'attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla. Gli atti con la quale essa viene definita e rappresentata sono: il bilancio di previsione annuale, il bilancio pluriennale, la relazione previsionale e programmatica .
2. Il bilancio annuale di previsione per l'anno successivo, corredato degli allegati prescritti dalla legge è deliberato dal Consiglio Comunale, nei termini prescritti dalla legge, secondo i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità.
3. Il Consiglio approva il bilancio in seduta pubblica, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.
4. La definizione delle previsioni di entrata e di spesa è individuata in coerenza con gli indirizzi di programmazione economico-finanziaria espressi in un documento predisposto dalla Giunta e sottoposto all'approvazione del Consiglio. Il documento deve contenere, a scala temporale annuale e pluriennale, un'ipotesi sull'andamento complessivo delle risorse disponibili per l'Ente con riferimento alle entrate e alle spese correnti ed agli investimenti, e che determini, su questa base, la priorità di intervento. A tal fine la Giunta presenta al Consiglio il progetto di bilancio, corredato dalla relazione previsionale e programmatica e dal progetto di bilancio pluriennale, la proposta di piano degli investimenti e dei provvedimenti eventualmente necessari a dare coerenza alla manovra finanziaria nel campo delle entrate comunali.
5. La relazione previsionale e programmatica è il principale strumento della programmazione comunale e sviluppa, su base annuale o pluriennale, gli indirizzi di governo di cui alle linee programmatiche di mandato del Sindaco neoeletto. Ad essa vanno coordinati i piani e i programmi previsti dalle leggi nonché i progetti predisposti dal comune.
6. La relazione, allegata al bilancio di previsione, definisce gli obiettivi essenziali, individua le linee e gli indirizzi per l'azione amministrativa e le priorità d'intervento, tenendo conto dei criteri generali di gestione finanziaria, nonché della concreta capacità operativa del comune, in rapporto alle risorse disponibili.
7. Il bilancio pluriennale, elaborato in termini di competenza e di durata pari a quello della Regione, esprime la coerenza amministrativa e finanziaria degli strumenti di programmazione del Comune e costituisce presupposto formale ed amministrativo dei piani economico-finanziari degli investimenti comunali.
8. Qualsiasi integrazione del piano pluriennale degli investimenti o l'istituzione degli uffici e servizi, ancorché derivanti da leggi speciali o da attribuzioni o deleghe di funzioni, deve essere preceduta da una verifica delle conseguenze finanziarie e dall'individuazione dell'ipotesi gestionale prescelta, apportando quindi eventuali modifiche al bilancio pluriennale al fine di garantire il permanere delle necessarie compatibilità finanziarie nel medio periodo.

COMUNE DI CARDETO STATUTO COMUNALE		27
Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n° 6 del 27/04/2011		VISTO SI AUTENTICA
		IL SEGRETARIO COMUNALE

ART. 57 - IL PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE E DEGLI INVESTIMENTI

1. Contestualmente al progetto di bilancio annuale di previsione la Giunta propone al Consiglio il programma triennale dei lavori pubblici che è riferito al periodo di vigenza del Bilancio pluriennale ed è suddiviso per anni, di durata pari a quello della Regione Calabria.

CAPO II L'AUTONOMIA FINANZIARIA

ART. 58 - RISORSE PER LA GESTIONE CORRENTE

1. Il Comune persegue, attraverso l'esercizio della propria potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato ed attribuite dalla Regione, il conseguimento di condizioni di effettiva autonomia finanziaria, adeguando i programmi e le attività esercitate ai mezzi disponibili e ricercando mediante la razionalità delle scelte e dei procedimenti, l'efficiente ed efficace impiego di tali mezzi.

2. La gestione finanziaria del Comune si fonda sul principio della certezza delle risorse, proprie e trasferite, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica.

3. Il Comune, nell'attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, ispira a criteri di equità e di giustizia le determinazioni di propria competenza relative agli ordinamenti e tariffe delle imposte, tasse, diritti e corrispettivi dei servizi.

4. Le tariffe e i corrispettivi per i servizi pubblici sono fissati, di norma, secondo il criterio della tendenziale copertura dei costi di gestione.

5. Quando ragioni di carattere sociale impongono di esercitare i servizi a tariffe che non coprono i costi di gestione, gli strumenti finanziari e contabili evidenziano la provenienza e l'entità del finanziamento integrativo.

6. Nella determinazione delle tariffe dei servizi può essere tenuto conto della capacità contributiva degli utenti.

7. Il Comune attua azioni di contenimento e qualificazione della spesa corrente.

ART. 59 - RISORSE PER GLI INVESTIMENTI

1. La Giunta attiva tutte le procedure previste da leggi ordinarie e speciali, statali, regionali e comunitarie, al fine di reperire le risorse per il finanziamento dei programmi d'investimento del Comune che per la loro natura hanno titolo per concorrere ai benefici che tali leggi dispongono.

2. Le risorse acquisite mediante l'alienazione dei beni del patrimonio disponibile, non destinate per legge ad altre finalità, sono impiegate per il finanziamento del programma d'investimento del Comune, secondo le priorità nello stesso stabilite.

COMUNE DI CARDETO STATUTO COMUNALE		28
Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n° 6 del 27/04/2011		VISTO SI AUTENTICA
		IL SEGRETARIO COMUNALE

3. Il ricorso al credito è effettuato, salvo diverse finalità previste dalla legge, per il finanziamento dell'importo dei programmi d'investimento che non trova copertura con le risorse di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

CAPO III

LA CONSERVAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO

ART. 60 - LA GESTIONE DEL PATRIMONIO

1. Sulla base della programmazione dell'attività del Comune, la Giunta determina le modalità di utilizzazione, di gestione e di conservazione dei beni comunali. Tutti i beni immobili e mobili del patrimonio Comunale sono registrati negli inventari.
2. Gli inventari devono indicare la destinazione dei beni, il tipo di utilizzazione, gli eventuali uffici o soggetti che li utilizzano, il loro valore ed i redditi, anche figurativi, da essi derivanti.
3. Alla relazione programmatica è allegato un documento che elenca i beni immobili di proprietà del Comune con i dati risultanti dall'inventario, nonché un piano inerente le modifiche da apportare alla destinazione dei beni e le alienazioni da intraprendere.
4. Il Consiglio approva le iniziative di alienazione dei beni immobili e delibera le condizioni essenziali delle relative operazioni. Gli uffici provvedono direttamente alla realizzazione delle iniziative stesse.

CAPO IV CONTROLLI INTERNI

ART. 61 - NUCLEO DI VALUTAZIONE

1. Il funzionamento del nucleo di valutazione, composizione durata e modalità di valutazione sono disciplinate dal regolamento degli uffici e dei servizi e/o da apposito regolamento da parte della giunta comunale .

CAPO V

LA REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA ED IL RENDICONTO DELLA GESTIONE

ART. 62 - REVISORE DEI CONTI

1. Il revisore, nell'esercizio delle sue funzioni, ha diritto di accesso agli atti e documenti del comune.
2. Il revisore esercita i compiti stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento di contabilità e, in particolare:
 - a) può formulare rilievi e proposte per conseguire efficienza, produttività, economicità di gestione e trasparenza dell'attività amministrativa;

COMUNE DI CARDETO STATUTO COMUNALE		29
Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n° 6 del 27/04/2011		VISTO SI AUTENTICA
		IL SEGRETARIO COMUNALE

- b) fornisce al consiglio, su richiesta, elementi e valutazioni tecniche ai fini dell'esercizio dei compiti di indirizzo e controllo del consiglio medesimo

ART. 63 - RENDICONTO DELLA GESTIONE

1. La disciplina inerente la compilazione, la presentazione e l'approvazione del rendiconto della gestione è stabilita dalla legge e dal regolamento di contabilità.
2. I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità economico-finanziaria e attestati nel rendiconto.
3. La Giunta, con relazione illustrativa allegata al conto consuntivo, esprime le proprie valutazioni in merito all'efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

ART. 64 - REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ

1. Il regolamento di contabilità disciplina la gestione contabile, finanziaria e patrimoniale del Comune nell'ambito della legge e dello statuto

ART. 65 - CONTROLLO DI GESTIONE

1. Il controllo di gestione costituisce un processo dinamico interno di analisi, valutazioni e proposte che tende ad assicurare l'utilizzazione delle risorse nel modo più efficiente, efficace ed economico per il conseguimento degli obiettivi programmati.
2. Il controllo di gestione dovrà consentire la verifica dei risultati rispetto agli obiettivi, previsti dai programmi e, mediante rilevazioni sistematiche in corso d'esercizio, la valutazione dell'andamento della gestione e gli eventuali interventi organizzativi necessari per conseguire i risultati prefissati.
3. Il Regolamento di contabilità provvede ad individuare e disciplinare lo svolgimento del controllo economico di gestione

CAPO VI

APPALTI E CONTRATTI

ART. 66 - PROCEDURE NEGOZIALI

1. Il Comune provvede agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, agli acquisti ed alle vendite, alle permuta, alle locazioni ed agli affitti, relativi alla propria attività istituzionale, con l'osservanza delle procedure stabilite dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento per la disciplina dei contratti ed appalti improntato a criteri di trasparenza e correttezza amministrativa.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa, indicante:
 - a) il fine che con il contratto s'intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

COMUNE DI CARDETO STATUTO COMUNALE		30
Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n° 6 del 27/04/2011		VISTO SI AUTENTICA
		IL SEGRETARIO COMUNALE

- c) le modalità di scelta del contraente, ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato ed i motivi che ne sono alla base.

3. Il Comune si attiene alle procedure previste dalla normativa della Comunità Europea recepita o comunque vigente nel nostro ordinamento giuridico.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 67 - REVISIONE DELLO STATUTO

1. Le modificazioni soppressive, aggiuntive o sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello Statuto sono deliberate dal Consiglio comunale secondo le procedure previste dalla legge .
2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto.
3. Le proposte di cui ai comma precedenti del presente articolo sono inviate in copia ai Consiglieri comunali e depositate presso la segreteria comunale, con pubblico avviso di tale deposito almeno trenta giorni prima dell'adunanza del Consiglio comunale.

ART. 68 - NORMA TRANSITORIA

1. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente Statuto, il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, i regolamenti predisposti dagli uffici competenti, ad eccezione dei regolamenti di contabilità e per la disciplina dei contratti da approvarsi nei termini previsti dalla legge.
2. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti, limitatamente alle materie e discipline ad essi espressamente demandate, continuano ad applicarsi le norme regolamentari in vigore, purché non espressamente in contrasto con le disposizioni della legge o dello statuto.
3. Le violazioni ai regolamenti comunali e alle ordinanze comunali sono punite con sanzioni amministrative stabilite dai regolamenti.

ART. 69 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Statuto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione ed all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi.
2. Il Sindaco invia lo Statuto, munito delle certificazioni di esecutività e di pubblicazione, al Ministero dell'Interno, per l'inserimento nella raccolta ufficiale degli statuti.

COMUNE DI CARDETO STATUTO COMUNALE		31
Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n° 6 del 27/04/2011		VISTO SI AUTENTICA
		IL SEGRETARIO COMUNALE

3. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

4. Il Segretario Comunale, con dichiarazione apposta in calce allo Statuto, ne attesta l'entrata in vigore.

COMUNE DI CARDETO STATUTO COMUNALE		32
Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n° 6 del 27/04/2011		VISTO SI AUTENTICA
		IL SEGRETARIO COMUNALE